

## CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 4/4

6. Il titolo di specialista può essere revocato o sospeso per gravi violazioni dei doveri deontologici concernenti il suo esercizio.

7. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito o al quale il titolo sia stato revocato o, per il periodo di sospensione, sospeso e comunque compia atti o tenga comportamenti tali da ingenerare le oggettive apparenze di un'attività professionale esercitata con uno specifico titolo di specialista.

8. Sono fatte salve la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e le previsioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni.

9. Entro il termine di centoventi giorni dalla sua entrata in vigore, le modalità applicative di quanto disposto nel presente articolo sono definite con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Consiglio Nazionale che si esprime entro trenta giorni. Decorso il termine per l'espressione del parere il regolamento ministeriale può essere adottato. Il regolamento individua i settori di specializzazione in conformità all'articolo 1, comma 3.”.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI  
MANTOVA

PRESIDENTE STEFANO FICARELLI

Firma Presidente

Data

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA A FAVORE DEI

PRESIDENTE

Firma Presidente

Data

(ASSOCIAZIONE SINDACALE)

PRESIDENTE

Firma Presidente

Data